

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE . . . . .	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (IV E XIII):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 2
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 2
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 5
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 6
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 7
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 8
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 9
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 12
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 14
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 15
AGRICOLTURA (XI):	
<i>Discussione sulle comunicazioni del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	» 17
INDUSTRIA (XII):	
<i>Rapporti fra ricerca scientifica ed industria in Italia</i> . . . . .	» 19
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 21
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 21
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 22
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 23
CONVOCAZIONI . . . . .	» 24

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967, ORE 17,10. — *Presidenza del Presidente AMATUCCI.*

La Giunta esamina le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Corrao, per il reato di cui all'articolo 115 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (*sosta vietata*) (Doc. II, n. 178).

Il Relatore Baroni riferisce sui fatti che hanno dato origine alla richiesta di autorizzazione a procedere e ricorda che il fascicolo processuale era stato già restituito dalla Camera all'autorità giudiziaria competente per l'eventuale applicazione dell'amnistia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1966 n. 331. Risulta però che il deputato Corrao ha dichiarato al magistrato di voler rinunciare all'amnistia medesima.

Conclude proponendo di concedere l'autorizzazione a procedere nei riguardi del deputato Corrao.

La Giunta delibera in conformità.

contro il deputato Angelini Giuseppe, per concorso nel reato di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e all'articolo 112 del Codice penale (*riunione in luogo pubblico non autorizzata*) (Doc. II, n. 181).

Il Relatore Gagliardi, dopo aver brevemente riassunto gli elementi sui quali si basa la richiesta di autorizzazione a procedere, propone di non concedere l'autorizzazione stessa nella considerazione che il deputato Angelini

Giuseppe, per quanto riguarda il fatto ad esso imputato, si trovava nell'esercizio delle sue funzioni.

La Giunta delibera di proporre all'Assemblea di non concedere l'autorizzazione a procedere.

contro il deputato Sforza, per concorso nel reato di cui all'articolo 110 del Codice penale e all'articolo 18, primo e terzo capoverso, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (*promozione di riunione in luogo pubblico senza preventivo avviso all'autorità*) (Doc. II, n. 183).

Il Presidente riferisce sui fatti che hanno determinato la richiesta di autorizzazione a procedere e fa presente che nei confronti di altre persone coimputate per il medesimo reato è già intervenuta sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Per questi motivi e altresì per la considerazione che la promozione della riunione non va imputata al deputato Sforza, che si trovava presente per lo svolgimento di un comizio, e pertanto in adempimento delle proprie funzioni di parlamentare, propone di non concedere l'autorizzazione a procedere.

La Giunta delibera in conformità.

contro il deputato Melloni, per il reato di cui agli articoli 595, secondo capoverso, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 175).

Riferisce il deputato Greppi, in sostituzione del Relatore Bisantis, momentaneamente assente, ponendo in risalto gli elementi di fatto sui quali poggia la richiesta di autorizzazione a procedere nei riguardi del deputato Melloni.

Poiché ritiene che il deputato Melloni abbia voluto soltanto denunciare una situazione particolarmente deficitaria nell'attrezzatura dell'ospedale, al quale i fatti si riferiscono, e non già attuare un'opera di discredito, propone che non venga concessa l'autorizzazione a procedere.

Dopo l'intervento del deputato Manco, che propone di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria la motivazione della negata autorizzazione a procedere a motivo della manifesta infondatezza dei fatti sui quali la richiesta suddetta poggia, e dopo breve replica del Relatore Greppi e una precisazione del Presidente sulla prassi in atto nelle deliberazioni della Camera riguardanti le richieste di autorizzazione a procedere, la Giunta delibera di

accogliere le conclusioni del Relatore e pertanto di proporre all'Assemblea di non concedere l'autorizzazione a procedere nei riguardi del deputato Melloni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

## GIUSTIZIA (IV) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967, ORE 10 — *Presidenza del Presidente della IV Commissione*, ZAPPA — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia, Misasi, e per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

PROPOSTE DI LEGGE:

BIAGIONI: « Modifica all'articolo 2095 del codice civile » (1938);

TERRANOVA CORRADO: « Modifiche all'articolo 2095 del codice civile » (3062);

CAIAZZA: « Modifica all'articolo 2095 del codice civile e norme che ne discendono » (3367).

I deputati Russo Spena e Riccio, richiamandosi alla relazione svolta in precedente seduta, si dichiarano favorevoli a che le proposte di legge siano deferite in sede legislativa.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni, fa presente che il Governo, almeno per il momento non è favorevole al passaggio delle proposte di legge in sede legislativa.

Dopo interventi dei deputati Scalia e Sullotto, che chiedono un breve rinvio per approfondire il merito delle proposte di legge, il Presidente Zappa rinvia l'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente della IV Commissione*, ZAPPA. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la giustizia, Misasi e per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

PROPOSTE DI LEGGE:

ZOBOLI ed altri: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro » (847);

AMATUCCI ed altri: « Norme relative alle controversie di lavoro » (1057);

DE FLORIO ed altri: « Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza » (1208);

BUTTÈ ed altri: « Trattamento extra giudiziale delle controversie di lavoro » (1377);

STORTI BRUNO ed altri: « Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro » (1432).

All'inizio della seduta a seguito della richiesta dei deputati Breganze e Cacciatore per l'abbinamento nella discussione delle rispettive proposte di legge n. 2620 e 1966, la Commissione delibera, per la prima, di richiedere l'assegnazione in sede legislativa, e per la seconda, assegnata alla VI Commissione, di richiedere l'affidamento in competenza primaria.

Il Presidente Zappa dà, quindi, comunicazione di una lettera indirizzatagli dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alla richiesta delle Commissioni riunite di assegnazione in sede legislativa delle proposte di legge iscritte all'ordine del giorno, e contenente alcune osservazioni e proposte circa il testo presentato dal Comitato ristretto, e precisamente per quanto concerne la definizione di « enti pubblici economici », la distribuzione delle competenze giurisdizionali secondo gli ordinari criteri per valore, l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, e la condanna al pagamento di una provvisoria.

Il deputato Riccio, Relatore per la IV Commissione, illustra quindi ampiamente il testo del Comitato ristretto, che risponde ai seguenti principi:

1) regolazione del tentativo di conciliazione, se pur facoltativo, presso l'Ufficio del lavoro; e, per le controversie del lavoro marittimo e della gente di mare presso l'Ufficio del lavoro marittimo;

2) trasformazione dell'attuale condizione di improponibilità della domanda giudiziale di cui all'articolo 460 del codice di procedura civile e alle leggi speciali in condizione di ulteriore procedibilità, che comporti esclusivamente la eventuale sospensione del processo sulla eccezione della parte da proporsi entro determinati termini;

3) opportunità del tentativo di conciliazione da parte del giudice, anche in sede di appello;

4) comparizione delle parti e dei loro rappresentanti e loro libero interrogatorio, con valore confessorio delle dichiarazioni rese;

5) rapida acquisizione delle prove;

6) attribuzione della competenza funzionale al pretore ed al tribunale;

7) competenza territoriale facoltativa del giudice nella cui circoscrizione è posta l'azienda o una sua dipendenza, anche se l'opera è cessata, purché la domanda sia proposta nei tre mesi; nonché la competenza territoriale facoltativa del giudice nella cui circoscrizione ha residenza o domicilio il datore di lavoro;

8) eliminazione della competenza funzionale del comandante del porto ed attribuzione al giudice ordinario;

9) attribuzione al giudice ordinario delle controversie relative a rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti degli Enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

10) eliminazione degli adempimenti processuali che non rispondono ad una effettiva esigenza di accertamento dei fatti e delle ragioni delle parti, nonché riduzione dei termini a comparire e di impugnazione.

Conclude soffermandosi in particolare sulla necessità di non affrontare in questa sede il complesso problema della estensione della competenza del giudice ordinario alla materia delle controversie del pubblico impiego, che darebbe luogo a insormontabili difficoltà.

Il deputato Russo Spena, Relatore per la XIII Commissione, riferendosi alle osservazioni formulate dal Ministro del lavoro, fa presente anzitutto il suo rammarico per la mancata partecipazione del Governo ai lavori del Comitato ristretto, il che non ha consentito di esaminare e trovare un preliminare accordo sui punti controversi, ed esprime il suo auspicio che tali osservazioni possono formare oggetto di discussione e non siano poste come condizioni all'*iter* del provvedimento.

Conclude facendo presente che il testo del Comitato ristretto è frutto di un lungo lavoro e che le conclusioni, anche se non sempre unanimi, possono dare un concreto contributo alle esigenze di uno snellimento del processo del lavoro e di un miglioramento della posizione dei lavoratori in tali controversie.

Il deputato Coccia premette che il testo del Comitato ristretto è già frutto di una scelta politica fra l'esigenza, sentita da molti, di un'ampia e radicale revisione del rito del lavoro, e quella di concentrare uno sforzo immediato su alcune soluzioni parziali, ma non marginali, che il Comitato ristretto ritiene in-

dispensabili e che propone, già tenendo conto delle diverse posizioni emerse nel corso dei lavori in particolare il carattere volontario dell'esperimento di conciliazione extra-giudiziale, il pagamento delle norme non contestate o sufficientemente provate, il pagamento di una provvisoria, l'esecutività della sentenza; innovazioni queste che possono avere conseguenze importanti sulla prosecuzione del processo e sulla posizione del lavoratore di fronte al datore di lavoro. Sottolinea, poi, l'importanza delle modifiche proposte all'articolo 460 del codice di procedura civile, che modificano le condizioni di proponibilità della domanda in condizioni di procedibilità, e conclude esprimendo l'avviso che il testo del Comitato ristretto possa essere rapidamente approvato.

Il deputato Scalia si rammarica che nel corso dei lavori del Comitato ristretto non sia stato possibile recepire la precisa volontà del Governo e fa presente che, pur condividendo in gran parte il testo del Comitato ristretto, non può rinunciare a sostenere la tesi di una diversa impostazione della procedura in materia di controversie del lavoro, nel senso che debba essere affidata ai sindacati la gestione del contratto di lavoro almeno nella fase preliminare della controversia: tale impostazione risponde sia all'esigenza di una società industriale in corso di sviluppo sia a quella di un alleggerimento del lavoro degli uffici giudiziari.

Quanto alle osservazioni del Governo ritiene che si possano discutere alcuni aspetti tecnici del testo, ma che non si possa rinunciare alle innovazioni che intendono assicurare una *par condicio* sostanziale dei lavoratori in sede processuale.

Il deputato Breganze, pur apprezzando nel complesso il testo del Comitato ristretto, fa alcune osservazioni per quanto concerne l'estensione delle norme relative alle controversie di lavoro a quanto formava oggetto della competenza del comandante di porto, e l'abbreviazione dei termini di appello e di ricorso in cassazione, ed esprime l'avviso che si debbano apportare modifiche anche all'articolo 46 della legge sull'ordinamento giudiziario, all'articolo 148 del codice di procedura civile e alle norme del titolo III del codice di procedura civile per quanto concerne la competenza nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria.

Il deputato Cacciatore fa presente di non condividere alcuni punti essenziali del testo del Comitato ristretto e in particolare la formulazione del nuovo testo dell'articolo 429 del codice di procedura civile, riguardo al

quale ritiene che si debba fare riferimento anche ai rapporti di compartecipazione e agli enti pubblici di qualsiasi natura. Si sofferma, poi, sul Titolo III, facendo presente che le innovazioni non possono essere limitate all'articolo 460, che dovrebbe essere formulato in modo da sopprimere i presupposti processuali, che oggi impediscono ai lavoratori di adire il giudice naturale senza aver percorso tutti i gradi di un defatigatorio procedimento amministrativo, e che si rende pertanto necessario rivedere anche la competenza del giudice per territorio e per valore.

Il deputato Pennacchini esprime il suo compiacimento per il testo del Comitato ristretto, che ha in notevole parte condiviso le proposte da lui originariamente formulate, e si riserva di presentare alcuni emendamenti.

Il deputato Riccio, rispondendo agli interventi di carattere generale, ribadisce l'esigenza di non ampliare l'impostazione del Comitato ristretto con particolare riguardo alla competenza in materia di controversie dei pubblici dipendenti, che non può essere sottratta alla giurisdizione del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa, senza un discorso organico e senza valutare e risolvere tutte le implicazioni di ordine costituzionale e di organizzazione statale. Fa presente poi di non poter condividere l'impostazione sindacalista del deputato Scalia ed illustra le ragioni per cui ritiene che le norme del Capo II del codice di procedura civile debbano applicarsi anche alle controversie finora di competenza del comandante di porto.

Il relatore Russo Spena, riservandosi di intervenire in modo organico ed analitico al termine della discussione, fa presente, a titolo personale, di non condividere l'opinione del correlatore Riccio sulla competenza giurisdizionale in materia di rapporto di pubblico impiego.

Il Sottosegretario di Stato Misasi, premesso che la limitata partecipazione del Governo ai lavori del Comitato ristretto è dipesa essenzialmente da impegni di lavoro, fa presente che le osservazioni dei Ministeri della giustizia e del lavoro non intendono condizionare il testo del Comitato ristretto, ma rileva tuttavia che anche tale testo non può essere considerato imm modificabile e si augura che sia possibile intavolare una proficua discussione sui seguenti punti: rispetto della competenza speciale del comandante di porto, ripartizione della competenza giurisdizionale secondo le norme ordinarie, limitazione della competenza del giudice ordinario alle controversie del pubblico impiego solo se relative o dipenden-

ti da enti pubblici economici in regime di concorrenza, obbligatorietà del tentativo di conciliazione o in subordine una diversa formulazione delle norme relative, introduzione di alcune garanzie in materia di provvisoria.

Il Sottosegretario di Stato Martoni esprime il suo apprezzamento del testo del Comitato ristretto e fa presente che le posizioni del Governo sui singoli articoli hanno un valore spiccatamente tecnico; conclude con l'auspicio che si possa trovare l'accordo per una rapida approvazione del provvedimento.

Il Presidente Zappa rinvia quindi la discussione alla prossima settimana, con l'invito a presentare gli emendamenti entro martedì 19 dicembre.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 13.

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967, ORE 9.30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il Ministro Segretario di Stato, Bertinelli ed il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ceccherini.

PROPOSTA DI LEGGE:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA:  
« Istituzione della provincia di Oristano »  
(*Urgenza*) (*Parere alla II Commissione*)  
(1010).

La Commissione, dopo interventi dei deputati Bressani, Marras, Pirastu approva lo schema di parere proposto dal relatore:

« La Commissione ha esaminato la conformità costituzionale della proposta di legge n. 1010, di iniziativa del Consiglio Regionale sardo, in relazione agli articoli 43 e 51 dello Statuto della Regione Sarda e all'articolo 133 della Costituzione.

La Commissione non ritiene che il primo comma dell'articolo 43 costituzionalizzi l'attuale assetto delle provincie, né che il secondo comma escluda la istituzione di nuove provincie.

L'articolo 43, infatti, è da interpretarsi in relazione all'articolo 133 della Costituzione, che la Commissione ritiene applicabile anche alle Regioni a statuto speciale, ove non sia diversamente previsto dagli stessi statuti speciali. E, poiché lo Statuto della Regione Sarda prevede una procedura speciale soltanto per la modificazione delle circoscrizioni provinciali, la Commissione ritiene che per la

istituzione di nuove provincie debbasi applicare l'articolo 133 della Costituzione. A tale proposito, la Commissione si è fatto carico di esaminare se la procedura prevista in tale articolo sia immediatamente applicabile e, quindi, quale sia la natura della iniziativa attribuita ai comuni o se, per la sua applicabilità, non debbano essere emanate norme di attuazione.

La Commissione ha ritenuto che l'articolo 133 sia immediatamente operabile, considerando la « iniziativa dei comuni », ivi contenuta, come presupposto del procedimento e non come iniziativa legislativa.

Ha ritenuto, altresì, che la Regione Sarda, in relazione all'articolo 51 dello Statuto, sia da considerarsi titolare, al pari dei soggetti di cui all'articolo 71 della Costituzione, del potere di iniziativa in tutte le materie di interesse regionale e che, per il caso in esame, dando corso alla proposta di legge, abbia anche osservato l'obbligo di parere.

La Commissione, quindi, esprime parere favorevole all'ulteriore *iter* della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VE-  
ZIA GIULIA: « Costituzione della provincia di Pordenone » (*Approvata dal Senato*) (*Parere alla II Commissione*) (4262).

Il relatore Nucci, premesso che, per quanto riguarda l'aspetto procedurale della proposta di legge, bisogna richiamarsi al parere espresso sulla proposta di legge n. 1010, afferma che l'esame della Commissione deve soffermarsi sulla conformità della proposta di legge all'articolo 66 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, che istituisce il circondario di Pordenone.

Ritiene che la norma costituzionale abbia natura di norma transitoria, che ancora, però, non ha esaurito i suoi effetti, sì che sorge il problema se sia possibile istituire la nuova provincia con legge ordinaria ricorrendo alla procedura dell'articolo 133 della Costituzione, o se, importando, di fatto, modifica dell'articolo 66 dello Statuto ancora operante, non si debba adottare la procedura di revisione costituzionale.

Dopo essersi soffermato sulla natura delle leggi previste dall'articolo 133 della Costituzione, per il principio della gradualità delle norme, ritiene che l'istituzione della provincia di Pordenone, importando modifica di una norma dello Statuto, ancora operante, debba attuarsi con norma di revisione costituzionale.

Intervengono nella discussione i deputati Bressani, che manifesta perplessità sulla conformità della proposta di legge al disposto dell'articolo 66 dello Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, che prevede un ordinamento amministrativo per la zona di Pordenone diverso da quello di tipo provinciale; Zucalli, il quale ritiene che la istituzione della nuova provincia risponde agli interessi dei comuni; Mattarella, che propone il rinvio dell'esame della proposta di legge ad altra seduta, per consentire una maggiore meditazione dei problemi proposti dal relatore; Franchi, il quale ritiene la proposta di legge non contraria alla Costituzione; Jacometti, il quale concorda con il deputato Bressani; Scotoni, il quale non ritiene che l'articolo 66 dello Statuto sia preclusivo dell'istituzione di una nuova provincia; il Sottosegretario Ceccherini, il quale dichiara l'avviso favorevole del Governo alla proposta di legge.

La Commissione, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

MOSCA ed altri: « Modalità di commisu-razione della ritenuta in occasione di sciopero da parte di dipendenti dello Stato » (2963).

Su proposta del Ministro Bertinelli, il quale dichiara che l'avviso del Governo sulla proposta di legge sarà determinato dal Consiglio dei ministri prossimamente, la Commissione, dopo interventi dei deputati Nannuzzi e Liz-zadri, rinvia l'esame della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

### AFFARI INTERNI (II)

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967, ORE 9,50. — *Pre-sidenza del Presidente* SULLO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ceccherini.

#### DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Proroga, con modifiche, delle disposi-zioni sull'assistenza ai profughi dei Paesi afri-cani » (4478);

BELCI ed altri: « Parziale modica della legge 28 febbraio 1958, n. 173 » (3802).

Il relatore Mattarelli richiamandosi alla relazione svolta nella seduta precedente e preso atto del parere favorevole della Commis-sione bilancio, limitatamente al disegno di legge dopo il ritiro degli emendamenti del de-

putato Belci, propone l'approvazione del prov-vedimento nel testo governativo, suggerendo peraltro una modifica al titolo.

Il deputato Viviani Luciana concorda con le dichiarazioni del relatore sullo stato di di-saggio dei profughi e sulla necessità di venire incontro alle loro esigenze. Contesta tuttavia al Governo di aver affrontato il problema alla vigilia della scadenza delle provvidenze, pro-ponendo una pura e semplice proroga senza preoccuparsi di una revisione di merito della attuale legislazione. Preannuncia la presenta-zione di alcuni emendamenti.

Chiusa la discussione generale, il relatore Mattarelli ed il Sottosegretario Ceccherini, re-PLICANDO alle osservazioni del deputato Vivia-ni, sottolineano l'urgenza del provvedimento.

Il deputato Viviani Luciana propone il rin-vio, ad una prossima seduta, dell'esame degli articoli in relazione alla presentazione dei pro-pri emendamenti.

La Commissione, sentito il deputato Bel-ci, contrario, e il deputato Raia, favorevole, respinge la proposta di rinvio ad altra seduta mentre accoglie la proposta del Presidente di una breve sospensione dell'esame del prov-vedimento al fine di valutare la portata degli emendamenti proposti.

Alla ripresa, il relatore Mattarelli annuncia che è stata raggiunta un'intesa su due emen-damenti, uno integrativo dell'ultimo comma dell'articolo 1 e uno aggiuntivo di un nuovo articolo.

Sono quindi approvati i singoli articoli del disegno di legge con gli emendamenti con-cordati. Su proposta del relatore è anche mo-dificato il titolo nel seguente: « Proroga, con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assi-milati ai profughi ».

Intervengono per dichiarazioni di voto il deputato Belci, il quale si dichiara favorevole al testo del disegno di legge, che assorbe la sua proposta, ed il deputato Viviani Luciana che motiva le ragioni dell'astensione della sua parte.

La Commissione approva infine un ordine del giorno dei deputati Simonacci, Viviani Lu-ciana e Belci con il quale s'impegna il Go-verno ad apprestare ulteriori provvidenze a favore dei profughi.

Il disegno di legge posto in votazione a scrutinio segreto ed approvato, risulta del se-guente tenore:

#### ART. 1.

Le disposizioni della legge 10 novembre 1964, n. 1225, concernenti l'assistenza in fa-

vore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, sono prorogate fino al 31 dicembre 1972, con le modifiche previste dal secondo comma del presente articolo.

L'assistenza di cui al primo comma è esteso ai profughi dalla Tripolitania e dalla Cirenaica anche se abbiano ottenuto la liquidazione prevista dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594.

Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all'articolo 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, è stabilito allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data suddetta.

I figli dei profughi nati entro nove mesi dal rimpatrio della propria madre hanno diritto alla qualifica di profugo.

#### ART. 2.

Al primo comma dell'articolo 2 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, le parole « né abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento » sono sostituite dalle parole: « né abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e in grado di assicurarli ».

#### ART. 3.

All'onere di lire 4.286.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di lire 4.261.000.000 e di lire 25.000.000, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli n. 3523 e n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente dichiara quindi assorbita la proposta di legge n. 3802 la quale sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

ROMANATO ed altri: « Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, di un contributo ordinario di lire 3.000.000.000 annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, di cui lire 2.000.000.000 per il conseguimento degli scopi stabiliti dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e lire 1.000.000.000 per l'erogazione di un assegno vitalizio nella misura di lire 10.000 mensili ai sordomu-

ti inabili a proficuo lavoro ed appartenenti a nucleo familiare indigente » (*Urgenza*) (3717).

L'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta, in attesa delle conclusioni del Comitato ristretto.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: « Adeguamenti per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 » (186);

FODERARO: « Adeguamenti economici per il clero » (4538).

Su proposta del deputato Jacazzi, l'esame dei due provvedimenti è rinviato ad altra seduta.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un contributo all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*).

Riferisce favorevolmente il deputato Mattarelli, il quale pur riaffermando il principio altra volta espresso di sopprimere quegli enti di cui sono venuti meno i presupposti che condussero ad una gestione autonoma delle funzioni loro affidate, si dichiara tuttavia favorevole all'approvazione del disegno di legge con il quale s'intende sanare una situazione debitoria dell'Ente.

Il deputato Viviani Luciana, pur apprezzando le riserve espresse dal deputato Mattarelli, ricorda che un esplicito ordine del giorno fu espresso in passato dalla Commissione per la soppressione dell'Ente e si dichiara, a nome della sua parte, contraria al provvedimento.

Senza modificazioni sono, quindi, approvati i due articoli del disegno di legge, che al termine della seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 11.

#### IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967, ORE 11. — *Presidenza del Presidente SULLO*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Gioia.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

INGRAO ed altri: « Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, e 9 febbraio 1963, n. 148, sull'indennità da corrisponderci agli amministratori dei comuni e province » (3164).

L'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta in attesa delle conclusioni del Comitato ristretto.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni in materia di imposte di consumo, di credito ai comuni ed alle province, nonché disposizioni varie in materia di finanza locale » (*Parere alla VI Commissione*) (4361).

La Commissione, udita la relazione orale del deputato Matteotti, favorevole con osservazioni al provvedimento, dà mandato al relatore di predisporre per iscritto il testo delle sue osservazioni da sottoporre ad un Comitato, composto del Presidente Sullo e dei deputati Arnaud, Borsari, Gagliardi, Manco, Mattarelli, Matteotti, Maulini e Raia. La Commissione delibera che tale Comitato provvederà alla stesura del parere (che sarà sottoposto alla sola votazione in Commissione in una seduta della prossima settimana) dopo aver sentito, in un incontro informale, anche i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI.

#### ORDINE DEI LAVORI.

Il Presidente comunica che convocherà la prossima settimana la Commissione per la votazione formale dei rapporti Arnaud-Matteotti e Borsari a conclusione dell'esame dello stato della finanza locale in Italia.

Aderendo a sollecitazioni da più parti rivoltegli ritiene, inoltre, di proporre alla Commissione di invitare ai sensi del sesto comma dell'articolo 38 del Regolamento il Ministro Corona a riferire in una delle prossime sedute sui riflessi prevedibili della svalutazione della sterlina sul movimento turistico straniero in Italia e sui provvedimenti che il Governo intende adottare per attenuare il disagio del settore turistico italiano. Manifestano adesione alla proposta del Presidente i deputati Lombardi Ruggero e Pagliarani.

La Commissione approva quindi ad unanimità la proposta del Presidente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

#### GIUSTIZIA (IV)

##### IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967, ORE 17,30 —  
*Presidenza del Presidente ZAPPA, indi del Vice presidente BREGANZE* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

#### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni » (3705);

JOTTI LEONILDE ed altri: « Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni » (3900);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Modifica agli articoli del codice civile 269 (dichiarazione giudiziale di paternità), 271 (legittimazione attiva e termine), e 279 (alimenti) » (154);

QUINTIERI: « Modifica degli articoli 467 e 577 del codice civile » (174);

ALBERTINI ed altri: « Modifiche agli articoli 233, 235, 244, 245 e 246 del codice civile relativi alla legittimazione attiva e termine nelle azioni di disconoscimento di paternità » (419).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge e, su richiesta dei rappresentanti del gruppo della democrazia cristiana, rinvia ad altra seduta la trattazione dell'articolo 7 che concerne la separazione per fatti incolpevoli.

Successivamente, dopo intervento del Ministro Reale, la Commissione approva l'articolo 8 del disegno di legge che è così formulato:

#### ART. 8.

L'articolo 160 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Gli sposi non possono derogare ai diritti che la legge attribuisce all'uno o all'altro coniuge ».

Rimane, pertanto, assorbito il corrispondente articolo 21 della proposta di legge numero 3900.

Successivamente la Commissione esamina l'articolo 1 della proposta di legge di iniziativa dei deputati Jotti Leonilde ed altri, concernente l'età minima per contrarre matrimonio.

Intervengono nella discussione i deputati Martini Maria Eletta, Bosisio, Re Giuseppina, Guidi ed il Ministro Reale.

La Commissione approva il primo comma dell'articolo 1 della proposta 3900 che è così formulato:

« Non possono contrarre matrimonio l'uomo che non ha compiuto gli anni 18 e la donna che non ha compiuto gli anni 16 ».

La Commissione concorda sulla necessità di prevedere delle deroghe a questi limiti



però, su richiesta del Ministro Reale, si riserva di precisare in altra seduta sia l'età minima ammissibile tanto per l'uomo quanto per la donna, come anche l'autorità giudiziaria che dovrà decidere sulla ammissibilità del matrimonio al di fuori dei limiti di età normalmente previsti.

La Commissione, quindi, approva i tre primi commi dell'articolo 2 della proposta di legge di iniziativa dei deputati Jotti Leonilde ed altri che risultano così formulati:

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

*Assenso per il minore.*

« Il minore non può contrarre matrimonio senza l'assenso delle persone che esercitano su di lui la patria potestà o la tutela.

« Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore, quando questi è uno dei genitori.

« L'assenso, quando non è dato personalmente davanti all'ufficiale di stato civile, cui si domanda la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, dove si indichi tanto lo sposo al quale si dà l'assenso, quanto l'altro ».

La Commissione al fine di studiare una più completa formulazione rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame degli ultimi tre commi dell'articolo 2 che si riferiscono: all'intervento del magistrato in caso di contrasto tra i genitori esercenti la patria potestà in merito all'assenso da dare; al contrasto insorto fra il minore e gli stessi genitori; alla nomina del curatore che assiste il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali. Particolarmente si dovrà decidere se della materia debba essere investito il tribunale per i minorenni; se la decisione debba aver luogo in camera di consiglio sentiti i genitori ed il minore; quale debba essere la forma della decisione; se tale decisione sia impugnabile.

Il Presidente, quindi, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 18,50.

## BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967, ORE 17. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Intervengono per il Governo il Ministro delle partecipazioni statali, Bo, il Sottosegretario al bi-

lancio, Caron, il Sottosegretario al tesoro, Agrimi, il Sottosegretario alle finanze, Gioia.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per i Comitati regionali per la programmazione economica » (4608).

Il relatore De Pascalis, illustrando il disegno di legge, ne chiarisce la portata di raccordo con l'attesa definizione delle procedure entro cui far svolgere il procedimento della programmazione, procedure contemplate da un disegno di legge da tempo presentato dal Governo ma tuttora all'esame del Senato. Nelle more, è venuto a scadere il finanziamento autorizzato dalla precedente legge a favore dei comitati regionali per la programmazione economica sicché se ne impone una proroga, senza della quale tutto il lavoro di prima ricognizione per l'attuazione decentrata e la localizzazione del programma e per la predisposizione degli schemi di sviluppo regionali risulterebbe paralizzata. Raccomandando alla Commissione l'approvazione sollecita del disegno di legge, chiede al Governo di far conoscere alla Commissione le risultanze di questa prima fase di attività dei Comitati, le esperienze acquisite ed anche le deficienze eventualmente rilevate.

Il deputato Leonardi afferma l'opportunità che una richiesta di proroga del finanziamento dei comitati regionali per la programmazione economica fosse corredata da una preliminare ampia informazione sulle risultanze sin qui acquisite, le esperienze svolte, le modifiche da apportare. Mancando in questa sede tale comunicazione, ritiene necessario che il Governo la renda in sede di esame dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio. In particolare ritiene che l'esperienza abbia dimostrato ampiamente l'insufficiente rappresentatività democratica dei comitati regionali per la programmazione economica e che restino da confrontare la varia esperienza dei rapporti dai comitati intrattenuti con gli istituti di ricerca. Sollecita un giudizio del Governo su tutti questi aspetti del primo periodo di vita dei comitati.

Il deputato Maschiella, dopo aver ribadito le osservazioni del deputato Leonardi sulla scarsa rappresentativa dei comitati regionali per la programmazione economica, afferma che il Governo avrebbe dovuto innanzitutto portare avanti la legge sulle procedure, mantenendo a tali comitati il loro carattere originario di interinalità. La proroga che il provvedimento in esame tende a realizzare po-

trebbe invece far pensare che si voglia consolidare una tale situazione transitoria.

Il deputato Ferri Giancarlo, chiede come siano stati impiegati i fondi finora assegnati ai comitati regionali per la programmazione economica e sollecita l'impegno del Governo a fornire maggiori dati sulla loro attività.

Il deputato Delfino, dopo aver lamentato il ritardo dell'attuale disegno di legge in relazione alla prevista scadenza dei precedenti finanziamenti afferma che i comitati regionali per la programmazione economica spesso nella loro azione si sono posti in contrasto con le linee del piano di sviluppo economico. Rilevando come la inutilità di tali comitati sia provata dalla stessa esiguità dei fondi che ad essi si vogliono assegnare, annuncia il voto contrario del suo gruppo.

Il Sottosegretario Caron, premesso che il ritardo con il quale viene presentato l'attuale disegno di legge dipende dal fatto che il Governo ha già da tempo presentato al Senato un disegno di legge contenente norma sulla programmazione economica, del quale si poteva auspicare una sollecita approvazione, ribadisce che i comitati regionali per la programmazione economica mantengono il loro carattere transitorio e fornisce ampi dati sul loro numero e sulla loro attività, enumerando i risultati sin qui ottenuti. Sulla loro composizione, ricorda che sin dall'inizio il Ministro del bilancio si preoccupò di assicurare loro un certo grado di rappresentatività democratica collegandoli con comuni e province; riconosce tuttavia che restano aperti taluni problemi e l'esigenza di assicurare meglio il carattere di rappresentatività dei CRPE, esigenze che il Governo non ha trascurato di considerare, come è provato dal fatto che sono allo studio due progetti per apportare al riguardo le modifiche necessarie. Ricordando comunque che si tratta del primo esperimento che in Italia viene compiuto in tema di articolazione regionale della programmazione economica, dà notizie delle varie esperienze acquisite in tema di rapporti tra i comitati e gli istituti regionali di studio, i quali tuttavia non hanno avuto ancora attuazione in tutte le regioni. Dopo avere fornito alla Commissione una serie di dati analitici sulla ripartizione dei fondi e sui controlli contabili sugli stessi, informa la Commissione di alcune difficoltà incontrate nel finanziamento degli studi e delle ricerche affidate agli istituti regionali sulla base di una certa interpretazione della legge costitutiva del Ministero della programmazione adottata dalla Corte dei conti.

Il relatore De Pascalis, in sede di replica, riallacciandosi al problema da ultimo posto dal rappresentante del Governo, propone un emendamento al secondo comma dell'articolo 1 tendente a consentire che i fondi previsti da tale disposizione possano essere impiegati oltre che per le spese di funzionamento dei comitati, anche per il finanziamento delle indagini, degli studi e delle rilevazioni affidati dai comitati regionali per la programmazione economica ad istituti di ricerca e di studio.

La Commissione con il voto contrario dei deputati Covelli e Delfino approva l'articolo 1 modificato nel senso proposto dal relatore e l'articolo 2 senza modificazioni.

Con riserva di coordinamento rimesso al Presidente, la Commissione approva quindi il disegno di legge con votazione a scrutinio segreto alla fine della seduta.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale »  
(Approvato dal Senato della Repubblica)  
(Parere della XII Commissione) (4597).

Il relatore Orlandi, dopo avere comunicato il parere favorevole espresso dalla XII Commissione, ricorda brevemente la seduta di ieri del Comitato per le partecipazioni statali sul bilancio dell'IRI con l'intervento del Presidente dell'Ente professor Petrilli. Afferma quindi che l'aumento del fondo di dotazione dell'IRI consentirà all'Istituto una maggiore autonomia di azione per il fatto di dover ricorrere in misura minore del passato al mercato finanziario. Dopo avere fornito dati sugli investimenti futuri dell'IRI — che tra l'altro verteranno nei settori della siderurgia, della meccanica, dei trasporti aeronautici, delle autostrade, dei telefoni e che soprattutto avranno una notevole incidenza per lo sviluppo economico del Mezzogiorno — rileva come la copertura del provvedimento sia ottenuta con il ricorso a mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche da approvarsi con decreto del Ministero del tesoro. Pur trattandosi di oneri a carattere crescente, nessuna obiezione può sollevarsi poiché da un lato l'attività dell'IRI si inquadra perfettamente nelle linee della programmazione economica e dall'altro gli investimenti che servendosi di tali fondi l'IRI compirà determineranno un aumento futuro del reddito nazionale ed un considerevole miglioramento della occupazione. Con l'occasione comunica al Ministro Bo l'intenzione

di convocare nei prossimi giorni in sede di Comitato per le partecipazioni statali il Presidente dell'ENI, seguendo la stessa procedura adottata per l'audizione dei Presidenti dell'EFIM e dell'IRI.

Il deputato Leonardi motiva il voto favorevole della propria parte al proposto aumento del fondo di dotazione dell'IRI soprattutto con la maggiore autonomia di scelta che tale apporto assicurerà al gruppo, al fine di assumere investimenti non condizionati dal criterio del profitto e della immediata redditività. Si consente in tal modo all'industria pubblica di assolvere alla sua precipua funzione, che non è certo quella di inseguire la più immediata e più facile convenienza ma quella di cimentarsi là dove l'iniziativa privata non vuole e non può cimentarsi, aprendo nuove strade e assicurando più valide direttrici allo sviluppo, lungo le linee segnate dal programma economico.

Ritiene peraltro che occorre ricercare ed introdurre validi parametri per misurare le convenienze e i rendimenti pubblici degli investimenti commessi all'industria pubblica, proprio per sopperire al difetto del parametro valido per l'imprenditoria privata, il profitto. Solleva questa esigenza nel momento in cui si chiede un aumento del fondo di dotazione IRI perché si tratta di un capitale di rischio che può bensì non essere remunerato, ma ciò solo come corrispettivo di oneri impropri — ma non illegittimi — addossati all'impresa pubblica per il perseguimento di ben precisati obiettivi, che andranno in futuro ben evidenziati, ben qualificati e quindi chiaramente contabilizzati. Ciò consentirà di esercitare assai meglio il controllo in sede politica.

Chiede altresì maggiori delucidazioni per quando riguarda i settori dell'acciaio e delle autostrade ed il problema delle imprese sussidiarie alla nuova fabbrica automobilistica Alfa-sud.

Il deputato Anderlini, ritenendo che sarebbe stato auspicabile un contemporaneo e contestuale aumento del fondo di dotazione per i tre enti di gestione (EFIM, ENI, IRI), annuncia il proprio voto favorevole. Insieme al deputato De Pascalis, propone il seguente ordine del giorno:

« La V Commissione bilancio e partecipazioni statali della Camera, in sede di approvazione del disegno di legge per l'aumento del fondo di dotazione dell'IRI, invita il Governo ad assumere sollecitamente le iniziative necessarie ad adeguare anche il fondo di dotazione dell'ENI, completando in tal

modo — dopo il provvedimento per l'EFIM già avviato — il quadro degli impegni dello Stato verso i maggiori gruppi a partecipazione statale, coerentemente con gli impegni fissati dal programma nazionale economico di sviluppo ».

Il deputato Raucci chiede se il Governo ha considerato la possibilità di intervento di aziende a partecipazione statale tra le aziende che si porranno come sussidiarie alla nuova fabbrica dell'Alfa-sud.

Il deputato De Pascalis, annunciando il voto favorevole a nome del proprio gruppo, rileva come l'aumento del fondo di dotazione dell'IRI si inquadri perfettamente con quanto previsto esplicitamente nel paragrafo 202 del programma di sviluppo economico.

Il deputato Ferri Giancarlo in relazione a notizie relative a studi per la costruzione di una stazione centrale di sdoganamento delle merci trasportate su autostrade, chiede se esistano iniziative in tal senso da parte delle partecipazioni statali.

Il deputato Delfino pur rilevando come alcune attività programmate da parte dell'IRI, ed in particolare quella per l'Alfa-sud, non rientrino strettamente nelle finalità del piano, afferma come il suo gruppo è ad esse favorevole per i benefici effetti che esse avranno nei confronti dell'economia meridionale. In tal senso è però necessario che gli interventi del Sud vengano fatti secondo un piano generale e non alterando l'equilibrio tra le varie regioni. Conclude annunciando il voto favorevole del proprio gruppo.

Il deputato Barbi a nome del proprio gruppo si dichiara favorevole al disegno di legge e si augura che un analogo aumento venga realizzato anche per il fondo di dotazione dell'ENI.

Il deputato Covelli premesso il voto favorevole del proprio gruppo sul disegno di legge, soprattutto perché l'attività dell'IRI, al di fuori e prima della politica di piano, si pone come un importante fattore di spinta per il Mezzogiorno e di diminuzione della disoccupazione, ritiene improponibile l'ordine del giorno presentato dai deputati Anderlini e De Pascalis poiché esso non sarebbe collegato all'oggetto della discussione.

Dopo una breve replica del Presidente Orlandi, il Ministro Bo, compiacendosi dell'accordo unanime determinatosi nella Commissione, non insiste sulle ragioni giustificatrici del provvedimento, del resto già espresse efficacemente dal Presidente Orlandi. Si limita soltanto a ricordare come esse siano di ordine

finanziario e politico-sociale, da un lato per la maggiore autonomia che viene conferita all'IRI e dall'altro per i programmi di investimento dell'IRI nel Mezzogiorno. Si dichiara d'accordo per l'approfondimento di alcuni dei problemi posti dai deputati intervenuti nella discussione, tuttavia ritiene che la sede più idonea sia quella della prossima discussione del bilancio del Ministero delle partecipazioni statali. In merito alla richiesta del deputato Raucci afferma che il problema dell'intervento di aziende a partecipazione statale sussidiariamente all'Alfa-sud, benché sia allo studio, non è ancora suscettibile di essere inquadrato in un programma particolareggiato. Dopo avere dichiarato di non avere nessuna difficoltà da sollevare nei confronti di una eventuale approvazione da parte della Commissione dell'ordine del giorno presentato dai deputati Anderlini e De Pascalis, conclude sollecitando l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva quindi, all'unanimità, l'articolo 1 e l'articolo 2 del disegno di legge.

La Commissione quindi, dopo avere respinto la questione di improponibilità sollevata dal deputato Covelli, approva con l'astensione del deputato Biasutti ed il voto contrario del deputato Covelli l'ordine del giorno presentato dai deputati Anderlini e De Pascalis.

Il disegno di legge viene quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

## FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Bensi, Colombo e Valsecchi; per il tesoro, Agrimi.

### PROPOSTE DI LEGGE:

USVARDI ed altri: « Proibizione della vendita delle sigarette sciolte da parte dei Monopoli di Stato » (3685);

CERUTI CARLO: « Disciplina della vendita delle sigarette sciolte » (4304).

Il Relatore Laforgia illustra il testo unificato dei provvedimenti e ne raccomanda l'approvazione. Dopo interventi del Sottosegretario di Stato per le finanze Valsecchi (che considera eccessiva la sanzione della revoca della licenza), del deputato Minio (che apprez-

za la proposta dal punto di vista sanitario), del deputato Pella (che propone di elevare la sanzione pecuniaria a lire 10.000 per il minimo e a lire 50.000 per il massimo), del deputato Botta (che auspica la confezionatura in pacchetti da 5 e da 10 sigarette), del deputato Usvardi (che fornisce dati sugli incrementi di consumo da parte dei minori ed auspica una sollecita approvazione del provvedimento), del Relatore Laforgia, che consente all'eliminazione della revoca della licenza e si rimette alla Commissione per quanto concerne le sanzioni pecuniarie, del deputato Soliano (che si dichiara favorevole a sanzioni pecuniarie limitate) e del deputato Trombetta (che nutre perplessità sull'efficacia pratica del provvedimento) la Commissione approva il testo unificato delle proposte di legge che, con il titolo della proposta n. 3686, risulta del seguente tenore:

### ART. 1.

È vietata la vendita al pubblico, sotto qualsiasi forma, delle sigarette sciolte.

### ART. 2.

Ai trasgressori della norma di cui all'articolo precedente, il Capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato applica la pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.

### ART. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto e approvato.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga dei benefici tributari riguardanti gli Istituti autonomi delle case popolari, di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (4528).

Il Relatore Buzzetti illustra il provvedimento in titolo che proroga a tutto il 31 dicembre 1972 i benefici fiscali goduti dagli Istituti autonomi delle case popolari a norma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Dopo interventi dei deputati Botta e Raffaelli, che propongono di prorogare, contestualmente, le agevolazioni fiscali già in atto per le cooperative edilizie, il Relatore Buzzetti replica che i benefici per le cooperative edi-

lizie presentano specifiche caratteristiche in ordine al numero dei soci, ai limiti minimi di capitale, al tempo, che non rendono possibile la trattazione contestuale della materia con quella prevista dal disegno. Il Sottosegretario di Stato per le finanze Valsecchi dichiara che, ferma restando la volontà del Governo di non intaccare i benefici pertinenti alle cooperative, l'intera materia richiede una ricognizione che rischierebbe di ritardare l'iter del disegno in esame di cui sollecita l'approvazione.

La Commissione approva quindi senza modificazioni ed a scrutinio segreto, il disegno di legge che consta di articolo unico.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (4476).

Il Relatore Napolitano Francesco illustra il disegno di legge che al fine di aumentare i turni di lavoro presso gli opifici dei tabacchi, onde ammortizzarne gli impianti, prevede per il personale addetto agli opifici medesimi la maggiorazione del premio di produzione nella misura massima del 10 per cento sulla paga base. Al personale trasferito presso altri opifici dell'amministrazione, autorizzato a mantenere la precedente residenza, viene corrisposta una indennità di trasporto proporzionata alle distanze da percorrere.

Il deputato Villani chiede un breve rinvio per consentire la trattazione, nella medesima sede legislativa, anche del disegno di legge n. 4475 relativo all'esodo. I programmi di razionalizzazione non sono certo avversati dalla sua parte che tuttavia richiede una trattazione della materia il più completa possibile (problemi di organici, di coltivazione, di concessioni speciali).

Dopo interventi dei deputati Laforgia, Trombetta, e Silvestri, del Relatore Napolitano e del Sottosegretario di Stato per le finanze Valsecchi la Commissione delibera di rinviare alla settimana prossima il seguito della discussione del disegno di legge.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento di fondi di dotazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del Banco di Sardegna, dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS » (4560).

Il Relatore Bassi illustra ampiamente il disegno di legge sotto il profilo tecnico-bancario e sotto il profilo delle conseguenze economiche e ne raccomanda l'approvazione an-

che per consentire ai Banchi meridionali la iscrizione in bilancio, entro il 31 dicembre, degli importi stabiliti dal disegno.

Il deputato Cocco Maria, critica l'uso dei parametri connessi alla popolazione residente e preannuncia un emendamento, sottoscritto anche dai deputati Isgrò e Zugno, inteso a distribuire diversamente gli importi agli istituti di credito meridionali riducendo gli importi per l'ISVEIMER da 55 a 52 miliardi, per l'IRFIS da 26 a 21 e aumentandoli per il CIS da 9 a 17 miliardi.

Il deputato Pella, pur dichiarandosi favorevole alla sostanza del provvedimento, ne critica l'imputazione di copertura, che è copertura giuridica anziché sostanziale, sia in quanto il decreto-legge, pur operante, che provvede alla copertura stessa, non risulta ancora convertito, sia in quanto il fondo di tesoreria cui ci si richiama non risulta più a disposizione della tesoreria ove distribuito agli Istituti di credito.

Il deputato Matarrese segnala come, in presenza di provvedimenti quali quello allo esame della Commissione, si debba riaprire il discorso sulla politica creditizia dei Banchi meridionali; chiede notizie circa l'adozione di un nuovo regolamento da parte del Banco di Napoli, che, allo studio da tre anni, non risulta ancora definito.

Il deputato Isgrò raccomanda l'approvazione dell'emendamento preannunciato dal deputato Cocco Maria e di cui è cofirmatario.

Il Relatore Bassi dopo aver chiarito i problemi inerenti alla copertura alla luce del disegno di legge di conversione n. 4521, ribadisce che il decreto medesimo trasforma il fondo titoli da un puro strumento di tesoreria in uno strumento d'intervento di bilancio per le spese in annualità differite. Si dichiara contrario all'emendamento preannunciato dal deputato Cocco Maria.

Il deputato Zugno dichiara di essere favorevole all'emendamento Cocco Maria, di cui è cofirmatario, e ritiene errato il criterio di « popolazione residente » che è alla base del parametro di distribuzione.

Il deputato Trombetta dichiara, pur essendo favorevole al provvedimento, di consentire col deputato Pella e di considerare il tipo di copertura, puramente giuridica e non sostanziale, come un aggiramento del bilancio attraverso l'indebitamento. Pur ritenendo corretto il parametro legato alla popolazione residente, si dichiara, per motivi pratici, favorevole all'emendamento Cocco Maria.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi, ribadita l'urgenza del provvedimento e la correttezza della copertura, che consente al Governo l'uso del bilancio non come semplice strumento di cassa ma anche come strumento di intervento, a parità di condizioni, sul mercato del credito. Si dichiara contrario alla revisione di un riparto già stabilito in base a parametri costruiti sui dati attuali e prospettivi delle contabilità dei Banchi meridionali.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 del disegno di legge accogliendo, contrari il Relatore ed il rappresentante del Governo, l'emendamento Cocco Maria, talché lo articolo stesso risulta del seguente tenore:

#### ART. 1.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 200 miliardi, ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1968 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1969 e 1970, per effettuare conferimenti, destinati agli scopi di cui ai successivi articoli 2 e 3, in favore dei seguenti Istituti di credito per gli importi per ciascuno di essi indicati:

- Banco di Napoli	Lire 50 miliardi
- Banco di Sicilia	» 50 »
- Banco di Sardegna	» 10 »
- ISVEIMER	» 52 »
- IRFIS	» 21 »
- CIS	» 17 »

Con decreto del Ministro per il tesoro, nei limiti della spesa prevista al precedente comma, è determinato annualmente l'ammontare del conferimento da effettuare a ciascun Istituto.

Gli articoli 2 e 3 sono approvati senza modificazioni.

All'articolo 4, su proposta del Relatore Bassi, la Commissione aggiunge le parole « e successive modificazioni » nonché il comma suggerito dalla Commissione bilancio, per cui l'articolo medesimo risulta del seguente tenore:

#### ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per i conferimenti di cui al precedente articolo 1, si provvede, per gli anni 1968, 1969 e 1970, mediante le disponibilità del Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge del 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato con le modificazioni sopra riferite.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967. ORE 13. — *Presidenza del Presidente VICENTINI* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La Commissione deferisce ad un Comitato ristretto l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge 4361 relativo alle imposte comunali di consumo.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

TAVERNA e ALESI: « Unificazione degli indennizzi previsti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325; 18 marzo 1958, n. 269; 6 ottobre 1962, n. 1469 e 2 marzo 1963, n. 387 » (622);

VIZZINI: « Norme che regolano la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari italiani di beni situati in territori ceduti alla Jugoslavia nonché di quelli della Zona B » (1264);

ZUCALLI: « Proroga dei termini previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 269, per la presentazione delle domande di indennizzo per beni, diritti ed interessi situati nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste » (1959);

BARBI ed altri: « Corresponsione dell'indennizzo ai titolari di beni, diritti e interessi situati nei territori giuliani e dalmati passati sotto sovranità od amministrazione jugoslava. Impiego degli indennizzi negli investimenti industriali e nell'attività edilizia » (2483);

BARTOLE: « Aumento dei coefficienti stabiliti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325; 6 ottobre 1962, n. 1469; 18 marzo 1958, n. 269 e 2 marzo 1963, n. 387, inerenti l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia ed in Zona B del territorio di Trieste » (4274).

Su proposta del Relatore Pella la Commissione delibera all'unanimità, consenzien-

te per il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro Agrimi, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge in titolo ed approva, di massima, l'unificazione delle proposte medesime nel seguente testo sul quale è già pervenuto il parere favorevole della V Commissione bilancio.

**ART. 1.**

« I coefficienti di cui alle leggi 8 novembre 1956, n. 1325; 6 ottobre 1962, n. 1469; 18 marzo 1958, n. 269 e 2 marzo 1963, n. 387, vengono determinati nella seguente misura:

50 volte sino al valore di 200.000 lire del 1938;

25 volte sul valore eccedente le 200.000 lire del 1938;

12 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire del 1938.

Le somme già riscosse dagli aventi diritto in base alle leggi sopraindicate vengono considerate come acconti.

All'onere derivante dal pagamento della integrazione degli indennizzi previsti dalla presente legge, sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3249 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 e corrispondenti degli esercizi futuri, relativo al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di Pace e di Accordi internazionali connessi al Trattato medesimo ».

**ART. 2.**

« Sono valide le domande di indennizzo già presentate dagli interessati in base alle norme precedentemente emanate in materia. È consentita, per coloro che non abbiano ottemperato, la presentazione al Ministero del tesoro della domanda entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

**PROPOSTA DI LEGGE:**

**BARBI:** « Disposizioni integrative della legge 9 aprile 1953, n. 297, concernente provvedimenti a favore della città di Napoli » (3916).

Su proposta del Relatore Azzaro la Commissione delibera, all'unanimità, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Esodo volontario del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (4475).

Su proposta del Relatore Napolitano Francesco la Commissione delibera all'unanimità, consenziente il Governo, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

**RICCIO** ed altri: « Provvedimenti a favore della finanza locale » (1323).

Su proposta del deputato Azzaro la Commissione delibera, all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

**LAVORI PUBBLICI (IX)**

**IN SEDE LEGISLATIVA.**

**GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967, ORE 9,50.** — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione, Bertinelli.

**PROPOSTE DI LEGGE:**

**SPECIALE** e **CORRAO:** « Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, relativa ai piani di risanamento della città di Palermo » (1995);

**BONTADE MARGHERITA:** « Integrazione della legge 30 giugno 1962, n. 18, relativa ai piani di risanamento della città di Palermo » (3970);

**DI PIAZZA** ed altri: « Integrazione delle leggi 30 gennaio 1962, n. 18, e 30 gennaio 1962, n. 28, concernenti il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunale Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo » (4065);

**BASSI:** « Norme integrative delle leggi 30 gennaio 1962, n. 18 e n. 28, concernenti l'attuazione dei piani di risanamento della città di Palermo » (4545).

Il Presidente Alessandrini riassume il dibattito finora svoltosi sulle proposte di legge, comunicando anche il parere espresso su di esse dalla Commissione affari costituzionali.

Il Relatore Baroni integra la relazione precedentemente svolta sulle proposte di legge proponendo un testo unificato che tenga conto delle finalità che con esse si mirano a perseguire e del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Dopo interventi dei deputati Bontade Margherita, che dichiara di aderire al testo formulato dal Relatore, auspicando una sollecita attuazione delle norme contenute nelle leggi nn. 18 e 28 del 1962; Speciale, che dichiara di aderire al testo proposto dal Relatore auspicando la sollecita attuazione delle leggi riguardanti il risanamento di taluni quartieri della città di Palermo; Bassi, il quale dichiara di aderire al testo proposto dal Relatore pur insistendo sulla necessità che i piani di risanamento della città di Palermo siano approvati da organi dello Stato; e Cottoni, il quale si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo proposto dal Relatore, il ministro Bertinelli, a nome del Governo, dichiara di rimettersi alla Commissione.

La Commissione approva gli articoli del provvedimento nel seguente testo proposto dal Relatore e con il titolo: « Norme integrative della legge 30 gennaio 1962, n. 18, concernente il risanamento di quattro mandamenti e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo »:

#### ART. 1.

All'articolo 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il risanamento viene attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Palermo.

I piani particolareggiati di esecuzione sono approvati dall'organo regionale competente ai sensi dello statuto della Regione siciliana.

Il termine " piano di risanamento ", ove impiegato nel corso della presente legge o della legge 30 gennaio 1962, n. 28, deve ritenersi equivalente, a tutti gli effetti, al termine " piano particolareggiato di esecuzione " ».

#### ART. 2.

L'articolo 13 della legge 30 gennaio 1962, n. 18, è soppresso.

Il Presidente rinvia ad altra seduta la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.*

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167.

Dopo un'ampia premessa del Presidente Alessandrini, il dottor Giorgio Sala, sindaco di Vicenza, riferisce sui problemi affrontati dall'amministrazione comunale di Vicenza per quanto concerne l'attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167, e risponde quindi ad alcune domande rivoltegli rispettivamente dai deputati: Todros, relative all'attività costruttiva dei privati nell'ambito dei piani di zona, alla misura degli indennizzi corrisposti, ed all'attività edilizia privata nell'ambito e fuori dei piani di zona; Busetto, circa il canone d'affitto delle abitazioni realizzate nell'ambito dei piani di zona, l'esclusione del centro storico dai piani stessi e le procedure per la concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per l'attuazione della legge n. 167; Beragnoli, circa le condizioni del bilancio del comune di Vicenza; Ripamonti, circa la coincidenza tra previsione dei piani di zona e scelte compiute dai privati per l'attività edificatoria, gli oneri relativi ai mutui contratti, il prezzo di cessione delle aree espropriate, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione nell'ambito dei piani di zona e la formazione di demani comunali di aree; Degan, in merito all'organizzazione degli uffici comunali cui sono demandate funzioni in ordine all'attuazione della legge n. 167 ed al rapporto tra aree espropriate dal comune e aree che necessitano agli enti per l'edilizia popolare per la realizzazione dei loro programmi costruttivi; e Lusoli, circa il carattere della proprietà delle aree comprese nei piani di zona, e dal Presidente Alessandrini in merito al prezzo di cessione delle aree stesse.

L'avvocato Pinto, presidente dell'Associazione degli Istituti autonomi per le case popolari, riferisce sui problemi relativi all'attuazione della legge n. 167 che toccano in particolare l'attività degli istituti autonomi per le case popolari e risponde successivamente ad alcune domande rivoltegli rispettivamente dai deputati: Todros, circa la disponibilità di aree comprese tra i piani di zona per la realizzazione da parte degli istituti autonomi per le case popolari dei programmi di edilizia economica e popolare e la partecipazione degli istituti autonomi per le case popolari stessi alla formazione dei piani di zona; e Ripamonti, relative all'ammontare delle opere di edilizia popolare la cui realizzazione è prevista nello



ambito dei piani di zona e fuori di essi, alle difficoltà derivanti dalla mancanza di opere di urbanizzazione per l'attuazione dei piani stessi e a interventi di enti diversi dai comuni per predisporre tali opere ed ai criteri cui rispondono gli interventi degli istituti autonomi delle case popolari al di fuori dei piani di zona.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

## AGRICOLTURA (XI)

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Intervengono il Ministro e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Restivo e Schietroma.

### DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE SCHIETROMA

Il Presidente ricorda che nelle sedute del 1° e del 7 dicembre il Sottosegretario Schietroma ha illustrato lo stato di attuazione della legge n. 756 del 1964.

Il deputato Ferri dichiara di voler intervenire sia nella qualità di primo firmatario della proposta di legge n. 4005 concernente la interpretazione autentica di alcune disposizioni della legge n. 756, sia in quella di esponente di zone tipicamente mezzadrili, per ribadire che la insostenibile situazione esistente nelle campagne per quanto si riferisce all'applicazione della suddetta legge esige una legge interpretativa.

Dato atto che la relazione del Sottosegretario Schietroma non nasconde i gravi inconvenienti che sono scaturiti in sede applicativa della legge sui contratti agrari, dichiara che la sua parte, pur rispettosa dell'opinione espressa particolarmente da deputati della CISL circa una forma di riserva sindacale in questa materia, deve sottolineare come dal lodo De Gasperi fino alla legge n. 756 nulla di nuovo e di positivo era stato acquisito dai mezzadri. Fu dunque necessario lo strumento legislativo per affermare formalmente un riparto a favore del mezzadro (il 58 per cento) che fosse il riconoscimento della sua funzione nella azienda.

Rileva che di fatto la legge o non è applicata o ha dato luogo a controversie. L'accordo sindacale ha innovato rispetto alla norma di legge, ma per consentire la piena operatività delle norme della legge n. 756 e vincere la diffidenza dei mezzadri, che potrebbero contestare alla maggioranza di aver fatta

una legge, volutamente o meno, non chiara, e quindi inoperante, è necessaria una nuova legge interpretativa.

Conclude dichiarando che il gruppo del PSU invita Governo e Parlamento a dirimere le controversie che la 756 ha determinato mercé la riconferma in termini di interpretazione della stessa volontà politica che fu alla base di quella legge.

Il deputato Chiaromonte, parlando a nome del gruppo comunista, esprime la sua insoddisfazione per l'esposizione fatta dal rappresentante del Governo, la quale ha risentito della sua origine burocratica.

La verità è che dalla relazione non si evincono la vastità del *caos* contrattuale e la tensione sociale che investe invece il mondo mezzadrile. Tali situazioni sono state acuitizzate negli ultimi anni dalle difformi sentenze della magistratura e dalle altre contestazioni esistenti in connessione ai numerosi conti non chiusi.

Afferma quindi che nessuno intende contestare la libertà o l'autonomia sindacale in sede di contrattazione per l'applicazione della legge in questa materia; ma chiede formalmente che si proceda legislativamente, approvando le norme necessarie a chiarire la portata della legge 756, prendendo a base eventualmente la stessa proposta Ferri (4005), anche se vi è la proposta di legge a firma Ingrao ed altri (4016) la quale tende a fermare l'arretramento che si riscontra nelle zone mezzadrili con accentuate degradazioni produttive e l'ulteriore spopolamento.

Conclude chiedendo che si pongano a base della discussione in Commissione le proposte Ferri (4005) e Monasterio (3624), quest'ultima regolatrice dei rapporti di colonia miglioritaria per i quali la relazione Schietroma ha appunto certificata la esigenza di una norma interpretativa.

Il deputato Avolio ribadisce la necessità, nel pieno rispetto dell'autonomia sindacale, che il Parlamento appronti uno strumento più moderno e più avanzato per il settore mezzadrile.

Circa la relazione Schietroma, rileva che non vi è in essa neppure un tentativo di interpretare in termini politici e sociali i dati emergenti dall'inchiesta ministeriale, il dramma umano che le infinite controversie — alcune non giunte nelle aule giudiziarie o non sfociate in un processo — indicano. Pertanto, ciò che è necessario è conseguire una applicazione corretta della legge 756 e realizzare contemporaneamente nuove strutture nelle nostre campagne a partire dalla mezzadria.

In tal senso si associa alla richiesta di provvedere legislativamente in materia.

Il deputato Ceruti Carlo, dopo aver rivendicato la validità e il contenuto innovativo della legge 756, sottolinea come il complesso del provvedimento presuppone un'ampia e articolata azione sindacale, come fu ribadito dalla stessa relazione Colombo. Tale azione in realtà non è stata intrapresa immediatamente. Così è accaduto che si è avuta una serie di controversie e di sentenze contraddittorie della magistratura che, man mano che i giudizi si sono spostati ai gradi superiori, sono state sempre meno favorevoli ai mezzadri. Di fronte a tale situazione vi erano due strade da imboccare: quella sindacale o quella legislativa.

Sottolinea che si imboccò quella sindacale perché la legge, per sua natura astratta e generale, non può prevedere tutti gli elementi del rapporto contrattuale, così diverso tra regione e regione, province, zone e nelle stesse aziende contadine: in realtà il contratto ha maggiore possibilità della legge di aderire alla realtà del rapporto. Si giunse così alla trattativa sindacale in sede ministeriale.

Ricorda quindi come si pervenne all'accordo sindacale, che fu il frutto di defatiganti trattative tra sindacati e parte padronale, alle quali parteciparono fino ad un certo punto anche i rappresentanti della Federmezzadri. La cosiddetta « proposta Restivo » non era altro che il punto di incontro di volta in volta raggiunto sulle singole questioni da tutte le organizzazioni sindacali, compresa la stessa Federmezzadri. Se poi qualcuno ha ritenuto successivamente di doversi tirare indietro, questo è un altro discorso.

Si sofferma quindi ad illustrare dettagliatamente il contenuto dell'accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali della CISL, UIL e dai Coltivatori diretti. Premesso che non è con una legge, e cioè, affermando la illiceità del rapporto, che si può far sparire la mezzadria (tanto è vero che in Italia esistono oltre 200 mila famiglie mezzadrili con diverse centinaia di migliaia di coloni) e che il superamento del rapporto mezzadrile, auspicato e voluto dalla sua parte, richiede un lungo processo, afferma preliminarmente che l'accordo ha voluto combattere l'anarchia dei rapporti contrattuali, in quanto nell'anarchia prevale sempre il più forte, ossia il concedente.

I punti che l'accordo ha provveduto a regolare riguardano i seguenti aspetti: a) per la divisione del ricavato delle vendite del be-

stame si accoglie la tesi dell'utile, ma dividendo il prodotto - carne e latte - non al 58 per cento ma al 60 per cento con decorrenza dal 1964, con evidenti vantaggi per il mezzadro; b) per le macchine viene sancito, salvo casi particolari, il principio che anche le spese portate dal mezzadro si dividono a metà tra le parti; c) per le disponibilità e gli accrediti separati del prodotto si è attuata una disciplina sulla base del principio che il mezzadro è l'imprenditore a metà col padrone; d) per le condizioni di miglior favore si stabilisce chiaramente che rimangono ferme le norme dei contratti individuali e collettivi più favorevoli; e così via.

Afferma pertanto che l'accordo ha consolidato le conquiste della legge e che è sempre preferibile un buon accordo ad una buonissima legge, tante interpretazioni difformi e particolari essa può determinare data la complessità e la diversità della mezzadria nel nostro Paese. L'accordo peraltro non va visto disgiunto dall'azione del Ministero, che è intervenuto sempre per una corretta attuazione della legge. È perciò doveroso da parte sua dare atto di ciò al Ministro Restivo e al Sottosegretario Schietroma.

Dichiara quindi che la sua parte è favorevole ancora oggi, specie alla luce dei buoni risultati conseguiti con l'accordo (salutato positivamente a suo tempo dallo stesso PSU), a continuare a seguire la strada dell'accordo contrattuale sindacale, in quanto i problemi insorgenti e le evoluzioni che si verificano nel mondo mezzadrile hanno bisogno di regolamentazioni tempestive, elastiche e specifiche e non di rigide norme legislative.

Dopo aver contestato ai comunisti il carattere strumentale della loro iniziativa, che tende a invalidare l'intero strumento legislativo voluto dal centro-sinistra per regolare i contratti agrari, ed aver confutato alcune indicazioni contenute nella proposta Ferri, afferma che non si deve deprimere l'autonomia e la funzione sindacale per fini politici e che comunque l'accordo raggiunto va confermato in quanto rimane una valida base interpretativa della legge 756.

Conclude dichiarando che, solo operando in modo coerente per ridurre i contrasti e le liti è possibile servire schiettamente gli interessi delle categorie mezzadrili.

Il deputato Loreti, dopo aver sottolineato gli errori commessi dai comunisti nel dibattito parlamentare sulla legge 756 quando vollero polemicamente attribuire alle norme un carattere improprio, favorendo così la successiva polemica e la resistenza dei conce-

denti, ribadisce la validità innovativa di quella legge, la quale peraltro consentì una ripresa della contrattazione sindacale, fino ad allora stagnante.

Sottolinea che la volontà espressa dal Parlamento in sede di approvazione di quella legge era fin troppo chiara: attribuire il 58 per cento del prodotto lordo al mezzadro. Se la forma non è stata chiara, occorre esplicitarne il contenuto con una nuova norma. È evidente perciò che non si chiede di andare al di là degli accordi stabiliti in sede di Governo al momento in cui fu impostata e varata la legge sui contratti agrari.

Difende quindi la relazione Schietroma, che ha fotografato la situazione esistente nelle zone mezzadrili sulla base dei dati acquisiti in sede ministeriale. In tale valutazione positiva della relazione va inserito il compiacimento per il modo preciso con cui è stato affrontato il problema delle colonie miglioratarie.

Conclude auspicando un intervento legislativo in grado di portare tranquillità nelle campagne.

Il deputato Beccastrini, dopo aver dichiarato che la sua parte non ha bisogno di farsi convincere circa l'autonomia che deve spettare ai sindacati, afferma che c'è una stridente contraddizione fra l'euforia con cui si sancirono nella legge 756 taluni principi e la situazione esistente nelle zone mezzadrili, anche come traspare dalla relazione Schietroma. Confuta peraltro taluni dati da questa riportati, che non tengono conto delle numerosissime controversie che non sono sfociate in procedimenti giudiziari. Mancano nella stessa relazione il riscontro di tutte le lotte che si vanno conducendo e i problemi connessi alle tante contabilità che non si chiudono o allo stesso ostruzionismo posto in essere dall'agrario verso il mezzadro. Decine sono stati i criteri applicati per definire il conto stalla. I contratti illegali, formati dopo la legge, pullulano (come in provincia di Arezzo). V'è insomma tanta materia che solo una norma di legge può e deve disciplinare.

Il deputato Antonini, dopo aver richiamato i precedenti legislativi della n. 756, afferma che la magistratura ha completamente disatteso il senso effettivo delle norme, finendo con l'accogliere tutte le contestazioni sollevate dai concedenti.

Sottolinea quindi che: vi sono numerosi mezzadri condannati o sotto processo per appropriazione indebita o infrazione contrattuale (13.000 famiglie contadine nella provincia di Perugia); che l'80 per cento dei conti colo-

nici sono contestati; che la stessa situazione dei coltivatori di tabacco, che hanno rapporto con i monopoli di Stato, è grave; che, infine, numerosi piani di trasformazione, presentati dai mezzadri, sono stati archiviati dagli ispettori.

Conclude dichiarando che sindacati e Parlamento hanno compiti diversi; e se si rivendica l'autonomia del sindacato, tanto più va rivendicata quella di legiferare da parte delle Camere.

Dopo interventi del deputato Miceli, del Ministro Restivo e del Presidente, il seguito del dibattito è rinviato a giovedì 20 dicembre alle ore 9,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

## INDUSTRIA (XII)

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene l'ingegner Leopoldo Pirelli, presidente della Pirelli, accompagnato da alcuni suoi collaboratori.

### RAPPORTO FRA RICERCA SCIENTIFICA E INDUSTRIA IN ITALIA.

L'ingegner Leopoldo Pirelli ha iniziato la sua relazione ringraziando la Commissione per l'invito rivoltogli ed auspicando che l'indagine in corso consenta alla Commissione stessa di pervenire con tempestività a conclusioni indicative per i provvedimenti operativi che dovranno essere presi in tema di ricerca scientifica.

Delimitando il campo della sua esposizione, egli ha fatto presente che avrebbe tralasciato argomenti anche di rilevante interesse come quelli della ricerca pura e delle condizioni generali che caratterizzano il nostro Paese e che influenzano indubbiamente tutto il problema in discussione.

Quindi, entrando nel vivo della sua relazione ha riferito come la società da lui presieduta è tra quelle che sono riuscite sino ad oggi a mantenersi in una posizione tecnica tra le più avanzate in campo mondiale, risultato questo conseguito per mezzo di una decisa politica di investimenti nel campo della ricerca, resa possibile anche dalla espansione internazionale del Gruppo Pirelli che ha permesso di superare le difficoltà legate alla limitazione dimensionale del mercato italiano.

Nel 1966 il Gruppo Pirelli ha speso per la ricerca scientifica e tecnologica una cifra che

supera i dieci miliardi di lire ripartita per il 20 per cento circa nella ricerca di base e per la restante parte nel settore dello sviluppo tecnologico; oltre 1.100 sono gli addetti del Gruppo Pirelli alla ricerca scientifica.

I programmi a medio e lungo termine della ricerca sono decisi dai massimi responsabili della gestione come parte integrante del piano globale di azienda. L'attività di ricerca vera e propria è decentrata su base divisionale ed è caratterizzata da un lavoro di gruppo che riunisce ricercatori, uomini della produzione e delle vendite. Questa cooperazione consente che le innovazioni e i ritrovati tecnici trovino adeguata rispondenza nei risultati economici. Particolare rilievo è stato dato al concetto che, affinché il lavoro di ricerca dia risultati concreti, è necessario che le fabbriche siano in grado di recepire e tradurre rapidamente in realtà le innovazioni che ad essa sono proposte.

Tra i più recenti successi della ricerca, sono stati citati dall'ingegner Pirelli i progressi ottenuti nel campo dei cavi sottomarini per trasporto di energia ad alta tensione, dei cavi a corrente alternata fino a 400 mila volts, prodotti ormai correntemente, dei pneumatici a struttura radiale detti « cinturato », di quelli a battistrada sostituibile, che si sono affermati sui più importanti mercati internazionali, e, infine, degli articoli vari nelle più avanzate applicazioni.

A conferma della positività della ricerca scientifica effettuata dalla « Pirelli », è stato sottolineato come la bilancia brevettuale e di licenze presenti un saldo attivo che raggiunge i due miliardi e mezzo di lire.

L'oratore ha quindi fatto rilevare che, guardando al futuro, la situazione della ricerca scientifica della Società presenta problemi nuovi, soprattutto a causa della tendenza a sempre più ampie liberalizzazioni e dei conseguenti confronti concorrenziali con produttori di dimensioni notevolmente superiori.

Questi gruppi industriali, pur stanziando per la ricerca scientifica percentuali sul fatturato pari a quelle della « Pirelli », non soltanto dispongono di cifre molto più elevate, ma ricevono anche dai rispettivi governi aiuti diretti ed indiretti alle spese di ricerca.

Nella ricerca di vie di soluzione a tali problemi, è stata considerata e seguita quella della collaborazione internazionale: da citare, fra gli altri, un recente accordo di collaborazione scientifica e tecnologica con l'Unione Sovietica che prevede scambi di esperienze nel campo della progettazione dei pneumatici e della scelta delle materie prime.

Significativa anche la collaborazione con clienti e fornitori e quella con istituti di ricerca nazionali ed internazionali che secondo Leopoldo Pirelli dovrebbero essere incoraggiati soprattutto sul piano europeo.

Dopo aver esposto alla Commissione Industria i nuovi progetti di ricerca messi a punto dalla « Pirelli » e presentati al Ministero della ricerca scientifica, l'oratore ha affrontato il problema della incentivazione da parte dello Stato dell'attività di ricerca. È stata sottolineata l'importanza dei cosiddetti « contratti di ricerca », i quali, una volta accertato da parte delle Autorità il requisito di utilità pubblica, potrebbero essere parzialmente finanziati dallo Stato sulla base di norme contrattuali preventivamente pattuite: la esperienza all'estero di tali forme contrattualistiche è molto ampia e il sistema potrebbe utilmente essere adottato con riferimento alle nostre strutture industriali.

Quanto ai fondi che lo Stato ha stanziato per la ricerca, l'ingegner Pirelli ha auspicato che essi vengano investiti con procedure che, pur assicurando le necessarie garanzie, risultino quanto più snelle possibili. Ha inoltre accennato alla possibilità che lo Stato favorisca dei prestiti per la ricerca a condizioni di favore per tassi di interesse e tempi di rimborso. Quali che siano i criteri che verranno adottati per la distribuzione degli incentivi, sarà comunque necessaria una scala di priorità dei vari rami di ricerca; nella determinazione delle precedenze dovranno avere il massimo rilievo i campi che presentino il maggiore interesse generale e quelli che diano più ampie garanzie circa la economicità e la rapidità di ottenere concreti risultati. Quanto alla possibilità di incentivare la ricerca attraverso la leva fiscale è stata sottolineata la necessità di favorire la formazione di un sufficiente risparmio aziendale.

A conclusione della sua esposizione l'ingegner Pirelli ha auspicato una politica rivolta a maggiori riconoscimenti, soprattutto morali, agli studiosi, proponendo la istituzione di un premio nazionale per la ricerca al quale dovrebbe essere assicurato elevatissimo prestigio. Ciò costituirebbe il sintomo e il segno di un rinnovato impegno del Paese nei confronti della ricerca scientifica oltre che l'indicazione della concreta volontà di risolvere i problemi che ad essa sono connessi.

Alla esposizione dell'ingegner Pirelli fanno seguito quesiti e richieste di chiarimenti e di integrazioni della esposizione stessa da parte dei deputati: Mussa Ivaldi, Alesi, Leonardini, Biaggi Nullo e dello stesso Presidente

Giolitti. A tutti rispondono, fornendo ulteriori ragguagli, l'ingegner Leopoldo Pirelli, l'ingegner Luigi Rossari e l'ingegner Giuseppe Veronesi, rispettivamente amministratore delegato e direttore del settore tecnico pneumatici della « Pirelli » s.p.a.

Il Presidente Giolitti, dopo aver vivamente ringraziato l'oratore ed avergli espresso il migliore apprezzamento della Commissione, comunica che l'indagine conoscitiva in titolo riprenderà e si concluderà dopo l'audizione di altre tre o quattro personalità del mondo produttivo e scientifico, alla ripresa di gennaio dei lavori parlamentari.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

### LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967, ORE 13. — *Presidenza del Vicepresidente*, SANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura » (4385).

La Commissione riprende l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2 del disegno di legge, rimasti accantonati nella seduta precedente.

Il Relatore Marotta Vincenzo propone la seguente ulteriore formulazione:

« Il ricorso in prima istanza avverso gli elenchi nominativi deve essere deciso nel termine di cento giorni dalla data della sua presentazione. Entro tale termine restano sospesi i provvedimenti di cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli nonché quelli concernenti i cambi di categoria.

Avverso la decisione di primo grado emessa dalla Commissione provinciale di cui al primo comma dell'articolo 3-bis della presente legge è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione stessa, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide, sentita la Commissione Centrale di cui al decreto legge luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Qualora non sia intervenuta alcuna decisione in primo grado, l'interessato può proporre ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 30 giorni dalla sca-

denza del termine indicato nel primo comma del presente articolo ».

Il deputato Scalia, pur dando atto di un miglioramento del testo, esprime il suo contrario avviso, non ritenendolo conforme alle intese avvenute nell'ambito del Comitato ristretto.

Il deputato Gerbino richiama l'attenzione sulla necessità di non pregiudicare quanto già acquisito con vari emendamenti al testo originario del disegno di legge.

Il deputato Magno dichiara di far proprio il testo originario del Comitato ristretto, così formulato:

« In presenza di ricorso il Servizio provinciale dei Contributi Agricoli Unificati terrà sospesi i provvedimenti di cancellazione o di non iscrizione o di assegnazione in una od in altra categoria fino alla decisione finale del ricorso stesso, continuando le prestazioni ».

Il Sottosegretario di Stato Calvi fa presente il parere contrario del Governo.

L'emendamento posto in votazione è approvato dalla maggioranza della Commissione.

Il Sottosegretario di Stato Calvi, a nome del Governo, chiede la rimessione in Aula del disegno di legge e il Presidente Santi sospende la discussione a norma dell'articolo 40 del Regolamento.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

GITTI ed altri: « Sistemazione della posizione dei dipendenti dell'INAM che si trovano in particolari condizioni » (3987).

Su richiesta del Sottosegretario Calvi, la Commissione rinvia la discussione della proposta di legge ad una prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,25.

#### IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967, ORE 13,25. — *Presidenza del Vicepresidente* SANTI — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

#### PROPOSTE DI LEGGE:

CRUCIANI ed altri: « Modifica della legge 21 luglio 1965, n. 903, sull'avviamento alla riforma e miglioramenti dei trattamenti di pensione della previdenza sociale » (2786);

ROBERTI ed altri: « Aumento delle pensioni minime e miglioramenti dei trattamenti di pensione della previdenza sociale » (*Urgenza*) (4464);

LONGO ed altri: « Modifiche alla legge 20 luglio 1965, n. 903 » (*Urgenza*) (4519).

Su richiesta del deputato Tognoni la Commissione rinvia al pomeriggio il seguito dell'esame delle proposte di legge, sollecitando la presenza del Ministro Bosco alla seduta.

(*La seduta, sospesa alle 13,30, riprende alle ore 18,30*).

Il Sottosegretario di Stato Calvi fa presente l'impossibilità per il Ministro di partecipare alla seduta, essendo in corso una riunione sul tema delle pensioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; chiede pertanto un breve rinvio della discussione.

Dopo interventi dei deputati Venturoli, Sullotto, Abenante, che ribadiscono le carenze e le reticenze del Governo e della maggioranza sulla materia; dei deputati Cocco Maria, Gitti, Cengarle, Borra e del Relatore Bianchi Fortunato, che esprimono l'avviso di attendere l'esito delle trattative in corso tra Governo e sindacati, e del deputato Pucci Emilio che sollecita una soluzione perequativa del problema delle pensioni, la Commissione, accogliendo una proposta del Presidente Santi, delibera di rinviare il seguito della discussione a martedì 19 dicembre, alle ore 17.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,15.

## IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA*. — Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sulla autorizzazione dell'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato » (4448).

Il Presidente comunica che essendo pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio, il disegno di legge sarà posto subito in votazione.

Il Relatore onorevole Lattanzio fa presente che la Commissione bilancio ha proposto di sostituire nell'articolo concernente la copertura finanziaria il riferimento all'esercizio finanziario 1967 con quello del 1968, essendo ormai l'esercizio 1967 prossimo a scadere.

La Commissione approva la proposta della Commissione bilancio ed il disegno di leg-

ge posto in votazione a scrutinio segreto è approvato.

PROPOSTE DI LEGGE:

AGOSTA ed altri: « Disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali » (931);

PATRINI ed altri: « Disciplina della propaganda scientifica delle specialità medicinali e presidi medico-chirurgici rivolta ai sanitari » (974);

DE MARIA: « Disciplina della professione di collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica » (2256);

STORTI ed altri: « Norme per la disciplina della professione di propagandista scientifico in prodotti medicinali » (2798);

CRUCIANI e FRANCHI: « Istituzione dell'albo professionale dei collaboratori scientifici esterni della industria farmaceutica e disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali » (3560).

L'onorevole Bemporad, relatore sulla proposta di legge n. 2256, ricorda come i provvedimenti in discussione formarono oggetto di esame da parte di un comitato ristretto appositamente nominato, il quale diede mandato a lui ed al collega Barba di predisporre un testo che si ripromette di illustrare. Ricorda altresì che la Commissione XII (Industria) ha espresso un parere parzialmente favorevole e delle considerazioni svolte egli ritiene alcune siano accettabili mentre altre ritiene non possano essere accettate. Il testo preso a base della discussione è quello della proposta n. 2256 di iniziativa dell'onorevole De Maria ed altri la quale intende definire le caratteristiche del collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica e disciplinarne l'attività. A suo avviso il collaboratore scientifico, impropriamente chiamato propagandista di medicinali, deve essere fornito di una preparazione specifica che gli consenta di instaurare un colloquio con i medici e seguirli nelle loro esperienze.

Le caratteristiche che deve assumere l'attività di questo personale possono condensarsi in tre punti fondamentali: 1) l'attività ha prevalente carattere sanitario e non commerciale; 2) presuppone una preparazione specifica ed un titolo di studio, possibilmente una laurea (senza escludere però la possibilità di una licenza superiore che si consegue dopo un corso tenuto presso le università quale è prevista dalla riforma universitaria in corso); 3) responsabilità nei confronti sia dei medici che dei malati. Per tutti questi

motivi l'attività del propagandista scientifico va disciplinata al fine di evitare inconvenienti che potrebbero rivelarsi di una certa gravità data la delicatezza della materia. Fa quindi un breve esame delle altre proposte di legge mettendone in rilievo i punti in comune che costituiscono la maggioranza e qualche punto di dissenso. A suo avviso i punti fondamentali della emananda legge riguardano l'istituzione dell'albo e il titolo di studio.

La disciplina della professione non può prescindere dalla istituzione di un albo al quale debbono essere obbligatoriamente iscritti coloro che intendono svolgere questa particolare attività.

Non ritiene che possa essere sancita l'incompatibilità dell'appartenenza all'albo dei propagandisti scientifici con l'appartenenza ad altro albo. Dà quindi ragione del sistema previsto dalla proposta De Maria per la costituzione degli organi direttivi fondati sulla libera elezione e sul sistema democratico.

Ricorda infine che sono previste norme transitorie per l'iscrizione agli Albi dei propagandisti già esercenti sforniti di titolo di studio.

L'onorevole Barba, correlatore, dichiara preliminarmente che sarebbe stato preferibile arrivare alla disciplina di questa professione attraverso una disciplina più generale di tutto il settore della distribuzione dei farmaci. La posizione del collaboratore scientifico si pone a suo avviso in una posizione intermedia tra il produttore e il medico e pertanto la sua funzione scientifica deve essere prevalente su quella commerciale e ciò nell'interesse dei medici, degli ammalati e della salute pubblica in generale. Nello stesso tempo si risolve nell'interesse degli appartenenti alla categoria che conseguono con ciò una adeguata qualificazione. Concorda con le osservazioni dell'onorevole Bemporad secondo le quali i punti essenziali della questione riguardano la costituzione degli Albi e il titolo di studio. L'albo è, a suo avviso, l'unico strumento per regolare la professione e vigilare sulle incompatibilità e gli altri aspetti della professione stessa.

Conviene che il problema del titolo di studio è di competenza più del Ministero della pubblica istruzione che di quello della sanità, ma ritiene sia opportuno studiare una formula che consenta d'introdurre in questa legge una norma al proposito.

L'onorevole Alboni dichiara che è sfuggito sia ai proponenti delle varie iniziative parlamentari sia ai relatori il problema di

una categoria regolarmente organizzata e operante nel settore: quella dei tecnici di propaganda medica, i quali sono in possesso di un titolo rilasciato dopo un corso biennale al quale si può accedere con la licenza di scuola secondaria di secondo grado o con la laurea.

Dà lettura di un ordine del giorno pervenutogli da parte dell'assemblea della categoria e domanda se non sia il caso di riconvocare il comitato ristretto perché riprenda lo esame delle proposte alla luce di quanto da lui esposto.

Dello stesso avviso si esprime l'onorevole Scarpa, il quale lamenta altresì che il comitato ristretto si sia riunito una sola volta e pertanto la sua riconvocazione si rivelerebbe molto utile. Per la riunione del comitato ristretto si pronunzia anche l'onorevole Capua.

Propongono invece il rinvio della discussione gli onorevoli Lattanzio e Bartole, il quale ultimo fa rilevare l'inderogabile necessità di ascoltare, prima di approvare la legge, il parere della Commissione giustizia che, a suo avviso è determinante, trattandosi della costituzione di un Albo professionale.

Il Presidente propone che i relatori facciano nella prossima seduta un supplemento di relazione su quanto illustrato dall'onorevole Alboni, il quale ultimo ritira la richiesta di riconvocazione del comitato ristretto.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

#### IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1967, ORE 12. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie » (*Parere alla IX Commissione*) (4556).

In assenza del relatore Usvardi il Presidente riferisce sul provvedimento per il parere alla Commissione lavori pubblici che egli propone sia favorevole, in quanto il disegno di legge stanziava 3 miliardi per l'edilizia ospedaliera.

Altro aspetto importante del provvedimento è l'allargamento degli istituti che possono finanziare i comuni e gli ospedali i quali fino adesso potevano rivolgersi per i suddetti mu-

tui solo alla Cassa depositi e prestiti, la quale non è in condizione di far fronte a tutte le richieste.

Contrario al provvedimento si dichiara invece l'onorevole Scarpa, il quale afferma che il finanziamento serve non tanto alla costruzione degli ospedali, quanto a pagare i debiti delle mutue sicché sarebbe preferibile che lo Stato costruisse direttamente gli ospedali. Inoltre a suo avviso la legge è inefficace, tanto è vero che dei 130 miliardi stanziati con la legge n. 574 del 1965 ne sono stati spesi solo 20, e ciò in quanto i comuni, specie quelli meridionali, non hanno la possibilità economica di contrarre mutui.

La legge infine è contraria alla programmazione e si presta alle speculazioni dei clinici universitari per aumentare artatamente il numero dei posti letto, il cui limite massimo è fissato dalla legge.

L'onorevole Lattanzio, invece, dichiara non solo di essere favorevole al disegno di legge, che consente la costruzione di nuovi ospedali ma si augura altresì che il disegno di legge venga approvato dalla competente Commissione con sollecitudine. Chiarisce che la mancata utilizzazione dei fondi stanziati con la legge del 1965 è dovuta esclusivamente all'impossibilità della Cassa depositi e prestiti di far fronte a tutte le richieste, inconveniente questo che il disegno di legge in discussione tende proprio ad eliminare. Si augura che le somme ulteriormente stanziare possano se non risolvere almeno avviare a soluzione il problema della costruzione degli ospedali.

L'onorevole Barberi nel dichiararsi favorevole al disegno di legge afferma che esso non annulla la legge precedente, ma la integra aumentando gli stanziamenti e allargando la cerchia degli istituti finanziatori. Contesta poi le osservazioni fatte dall'onorevole Scarpa a proposito dei clinici universitari.

Il Presidente, in qualità di relatore, riconosce che occorre adeguare la legislazione in materia, che prevede attualmente una serie di intralci per i quali la maggior parte delle volte gli stanziamenti non sono utilizzati e raccomanda di esprimere alla Commissione di merito il parere favorevole.

Il Ministro Mariotti condivide le osservazioni del Presidente sulla necessità di snellire la legislazione e riconosce che molte volte le richieste avanzate ai vari istituti finanziatori non possono essere accolte perché le esigenze sono infinite.

Altre volte gli inconvenienti sono da imputare alla lentezza delle procedure burocratiche. Assicura l'onorevole Scarpa circa le

preoccupazioni da lui manifestate sulle cliniche universitarie, in quanto a tali cliniche è concesso solo il 20 per cento dei fondi stanziati. Conclude dichiarando che si rende necessario un maggior coordinamento fra i vari ministeri per giungere ad una più efficace azione amministrativa e raccomanda l'espressione di un parere favorevole.

Posta ai voti la proposta del Presidente di esprimere alla Commissione lavori pubblici parere favorevole è approvata a maggioranza.

#### SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Ministro Mariotti chiede al Presidente quando sarà posto nuovamente in discussione il problema delle farmacie.

Il Presidente dichiara di aver rivolto al Presidente della Camera un quesito circa la procedura da seguire, in ordine ad una eventuale richiesta di rimessione in Aula dei provvedimenti in discussione. Dà lettura quindi della risposta pervenutagli dal Presidente della Camera dichiarando che alla procedura suggerita egli intende attenersi.

L'onorevole Scarpa dichiara di dissentire dall'interpretazione data dal Presidente della Commissione alla lettera del Presidente della Camera e propone di approvare subito il disegno di legge governativo sulle farmacie rurali, già approvato dal Senato.

L'onorevole Monasterio dopo aver ricordato la posizione sua personale e del suo gruppo sulla materia dichiara di riservarsi di intervenire ulteriormente quando i provvedimenti sulle farmacie saranno posti all'ordine del giorno.

Anche l'onorevole Lattanzio ritiene che la questione debba essere rinviata in sede di discussione dei provvedimenti concernenti il servizio farmaceutico.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

## CONVOCAZIONI

### VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 15 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione delle proposte di legge:*

CAPPUGI ed altri: Modifiche dell'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966,



n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernente provvedimenti per i territori alluvionati (4271) — Relatore: Franceschini — (*Parere della VI Commissione*);

GAGLIARDI ed altri: Proroga per un quinquennio del contributo previsto dalla legge 7 luglio 1962, n. 907, in favore della fondazione Querini Stampalia di Venezia (3472) — Relatore: Moro Dino — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Ordinamento della scuola materna statale (3990) — (*Parere della II, della V e della IX Commissione*) — Relatore: Rampa.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

ROMANATO ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla « immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (3679) — Relatore: Calvetti.

*Esame delle proposte di legge:*

NICOLAZZI e BORGHI: Immissione di insegnanti laureati nei ruoli della scuola media (4106) — Relatore: Buzzi;

TITOMANLIO VITTORIA e FUSARO: Norme integrative della legge 25 luglio 1966, n. 603, in favore di alcune categorie di insegnanti degli istituti tecnici (3630) — Relatore: Romanato;

ALPINO e BADINI CONFALONIERI: Estensione dei benefici previsti dalla legge 25 luglio 1966, n. 603, agli abilitati in possesso di laurea in economia e commercio ed in medicina veterinaria (3663) — Relatore: Calvetti;

NANNINI ed altri: Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, concernenti immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (4017) — Relatore: Buzzi;

RACCHETTI ed altri: Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (4318) — Relatore: Buzzi;

NANNINI ed altri: Modifiche alle norme relative ai concorsi e alla nomina dei direttori didattici di cui alla legge 23 maggio 1964, n. 380 (2808) — Relatore: Buzzi;

NANNINI: Modifica alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recante norme per le nomine e concorsi a posti di direttore didattico in prova (3713) — Relatore: Buzzi.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa  
alle ore 1,30 di venerdì 15 dicembre 1967.*